

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

LEGGE DI BILANCIO 2022

Legge 30/12/2021, n. 234 - Gazzetta Ufficiale n.310 del 31 dicembre 2021

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)



Publicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", cosiddetta Legge di Bilancio 2022. Il provvedimento come previsto entra in vigore il **1° gennaio 2022**.

Nella tabella che segue sono elencate, in maniera sintetica, le principali disposizioni di carattere agevolativo, fiscale, previdenziale e familiare. Sarà cura dello studio approfondire gli argomenti di maggior interesse con successive circolari monotematiche.

Tassazione delle persone fisiche Articoli 1, commi 2-4	Vengono previste le seguenti aliquote Irpef per le persone fisiche: <ul style="list-style-type: none">- fino a 15.000 euro, 23%;- oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25%;- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;- oltre 50.000 euro, 43%. <p>Viene riformulata la disciplina del "bonus 100 euro", riducendo la soglia di reddito sopra la quale l'agevolazione non spetta (da 28.000 euro prima previsti, a 15.000 euro). Per i redditi superiori a 28.000 euro è possibile beneficiare del bonus solo se la somma di un insieme di detrazioni individuate dalla stessa norma è di ammontare superiore all'imposta lorda, e in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni e l'imposta lorda, per un importo comunque non superiore a 1.200 euro.</p>
Esclusione da Irap per le persone fisiche Articolo 1, commi 8 e 9	A decorrere dal periodo d'imposta 2022 l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni.
Modifiche alla disciplina del patent box Articolo 1, commi 10 e 11	Ai fini delle imposte sui redditi, i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa, sono maggiorati del 110%. Si modifica, infine, la decorrenza delle nuove previsioni, eliminando il termine iniziale del 22.10.2021 previsto dal Decreto fiscale.
Iva prodotti assorbenti e tamponi femminili Articolo 1, comma 13	Viene previsto il taglio dal 22% al 10% dell'Iva su prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell'igiene intima femminile.
Disposizioni in materia di governance e remunerazione del servizio nazionale della riscossione Articolo 1, commi 14-23	L'Agenzia delle entrate-Riscossione sarà sottoposta all'indirizzo operativo e di controllo dell'Agenzia delle entrate, ente titolare della funzione di riscossione, con possibile assegnazione temporanea di personale da un'agenzia all'altra.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

	<p>La remunerazione dell'Agenzia della riscossione sarà garantita da una dotazione con oneri a carico del bilancio dello Stato, ragion per cui spariranno gli aggi alla riscossione.</p> <p>Restano comunque dovute dai debitori:</p> <ul style="list-style-type: none">- una quota, denominata spese esecutive, correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell'agente della riscossione;- una quota correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione. <p>Le misure delle due quote saranno fissate con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.</p>
<p>Proroga superbonus Articolo 1, comma 28</p>	<p>Viene introdotta una proroga della misura del Superbonus 110%, con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario.</p> <p>31/12/2025 (110% fino al 31/12/2023 - 70% fino al 31/12/2024 - 65% fino al 31/12/2025), per gli interventi effettuati da:</p> <ul style="list-style-type: none">- condomini;- persone fisiche che possiedono l'intero edificio composto da non più di 4 unità;- proprietari delle singole unità in condominio o nell'edificio con unico proprietario (interventi trainanti);- Onlus, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale. <p>31/12/2023 (60% dell'intervento complessivo entro il 30/06/2023), per gli interventi effettuati da:</p> <ul style="list-style-type: none">- Iacp ed "enti equivalenti";- Cooperative edilizie a proprietà indivisa. <p>31/12/2022 (30% dell'intervento complessivo entro il 30/06/2022), per gli interventi effettuati su:</p> <ul style="list-style-type: none">- Edifici unifamiliari;- Unità autonome funzionalmente indipendenti.
<p>Cessione del credito e sconto in fattura per le detrazioni edilizie Articolo 1, comma 29</p>	<p>In tema di sconto in fattura e cessione del credito di imposta come opzioni alternative alle detrazioni in ambito edilizio la legge di bilancio prevede:</p> <ul style="list-style-type: none">- La proroga agli anni 2022, 2023 e 2024 della facoltà dei contribuenti di usufruire delle detrazioni fiscali concesse per gli interventi in materia edilizia ed energetica, alternativamente, sotto forma di sconto in fattura o credito d'imposta cedibile anche a banche e intermediari finanziari;- La proroga al 31 dicembre 2025 della facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in luogo della detrazione fiscale, per le spese sostenute per gli interventi coperti dal cd. Superbonus. <p>Rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle</p>

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

	<p>asseverazioni, sulla base dell'aliquota di detrazione fiscale prevista per ciascuna tipologia di intervento.</p> <p>Viene escluso l'obbligo del visto di conformità e dell'asseverazione della congruità delle spese per gli interventi di cd. edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al cd. bonus facciate.</p>
<p>Proroga altre detrazioni edilizie Articolo 1, commi 37 e 38</p>	<p>Vengono prorogati al 31/12/2024 le seguenti detrazioni edilizie:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bonus ristrutturazione al 50%- Sismabonue e sismabonus acquisti;- Ecobonus 50% - 65% - 75% - 85%;- Bonus mobili (con limite di spesa a € 10.000 per il 2022 - € 5.000 per il 2023 e il 2024);- Bonus verde.
<p>Proroga bonus facciate Articolo 1, comma 39</p>	<p>Viene prorogato fino al 2022 il bonus facciate con riduzione dal 90% al 60% della percentuale di detrazione.</p>
<p>Detrazione abbattimento barriere architettoniche Articolo 1, comma 42</p>	<p>Viene istituita una nuova detrazione al 75% per:</p> <ul style="list-style-type: none">- la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti;- per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche. In caso di sostituzione dell'impianto, sono ammesse anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito. <p>I limiti di spesa variano in base al numero delle unità immobiliari all'interno degli edifici:</p> <ul style="list-style-type: none">- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti o dispongano di uno o più accesso esterno autonomo;- 40.000 euro per unità immobiliare nel caso di edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;- 30.000 euro per unità immobiliare nel caso di edifici composti da più di 8 unità immobiliari. <p>La detrazione spetterà per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 e può essere fruita nella dichiarazione dei redditi in 5 quote annuali oppure è possibile optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito.</p>
<p>Proroga credito d'imposta beni strumentali Articolo 1, comma 44</p>	<p>Per gli investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, è riconosciuto un credito d'imposta pari al:</p> <ul style="list-style-type: none">- 20% del costo per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;- 10% del costo per gli investimenti fino a 10 milioni di euro;- 5% del costo per gli investimenti fino a 20 milioni di euro.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

	<p>Per gli investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2025, è riconosciuto un credito d'imposta pari al:</p> <ul style="list-style-type: none">- 20% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, fino all'anno 2023;- 15% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, per l'anno 2024;- 10% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, per l'anno 2025. <p>Nessun credito d'imposta viene invece riconosciuto dal 2023 per gli investimenti in beni strumentali non 4.0.</p>
Credito d'imposta per attività di R&S, innovation e design Articolo 1, comma 45	<p>Prorogata e modificata la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">- il credito di imposta per la ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale viene esteso fino alla fine del 2031, ma dal 2023 sarà riconosciuto nella misura del 10%, con massimale a 5 milioni di euro;- il credito di imposta per le attività di innovazione tecnologica e il credito d'imposta per design e ideazione estetica, sarà riconosciuto nella misura del 10% (nel limite massimo di 2 milioni) fino al 2023, mentre nel 2024 e 2025 scenderà al 5% (sempre nel limite massimo di 2 milioni);- il credito d'imposta per innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica, sarà pari al 15% fino al 2022 (con un limite massimo di 2 milioni), 10% (con un limite massimo di 4 milioni) nel 2023 e al 5% (con un limite massimo annuale di 4 milioni) nel 2024 e 2025.
Bonus quotazione PMI Articolo 1, comma 46	<p>Viene esteso ai costi sostenuti fino al 31 dicembre 2022 il credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI), istituito dalla legge n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018).</p> <p>Dal 1° gennaio 2022, l'importo massimo del bonus fruibile scende da 500.000 a 200.000 euro.</p>
Nuova Sabatini Articolo 1, commi 47 e 48	<p>Viene rifinanziata con 900 milioni di euro la Nuova Sabatini e reintrodotta l'erogazione in più quote per i finanziamenti di importo non superiore a 200.000 euro.</p>
Sostegno all'internalizzazione Articolo 1, comma 49	<p>Viene incremento:</p> <ul style="list-style-type: none">- di 1,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, la dotazione del Fondo rotativo a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri ex 394/1981;- di 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, la dotazione del Fondo per la promozione integrata (ex art. 72, comma 1, del D.L. 18/2020).

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

<p>Novità fondo garanzia PMI Articolo 1, commi da 53 a 58</p>	<p>Viene prevista la proroga fino al 30 giugno 2022 della disciplina straordinaria del Fondo Garanzia PMI, di cui all'art. 13, comma 1, del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020), prevedendo, al contempo, che a partire dal 1° aprile 2022, le garanzie saranno concesse previo pagamento di una commissione da versare al Fondo.</p> <p>Viene inoltre disposto che, dal 1° gennaio 2022, la copertura del Fondo sui finanziamenti fino a 30 mila euro passa dal 90 all'80%.</p> <p>Il comma 54 specifica che per le richieste di ammissione alla garanzia presentate a far data dal 1° luglio 2022 non trova più applicazione la disciplina straordinaria di intervento del Fondo.</p> <p>Ai sensi del comma 55, a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo sarà pari a 5 milioni di euro e la garanzia sarà concessa mediante applicazione del modello di valutazione, fatta salva l'ammissibilità alla garanzia del Fondo dei soggetti rientranti nella fascia 5 del medesimo modello di valutazione.</p> <p>Le operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del predetto modello di valutazione saranno garantite dal Fondo nella misura massima del 60% dell'importo della medesima operazione finanziaria. In relazione alla riassicurazione, la misura massima del 60% è riferita alla misura della copertura del Fondo di garanzia rispetto all'importo dell'operazione finanziaria sottostante. Resteranno ferme le maggiori coperture previste, in relazione a particolari tipologie di soggetti beneficiari, dal decreto ministeriale 6 marzo 2017.</p>
<p>Garanzia SACE Articolo 1, comma 59</p>	<p>Viene prorogata al 30 giugno 2022 l'operatività della Garanzia Italia.</p> <p>Viene confermata fino al 30 giugno 2022 la garanzia SACE per le mid-cap (imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro anno e non riconducibili alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese), ex art. 1-bis.1 del D.L. n.23/2020.</p>
<p>Fondo Gasparrini Articolo 1, comma 62</p>	<p>Viene confermata fino al 31 dicembre 2022 la disciplina derogatoria del Fondo Gasparrini, che permette ai titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà.</p> <p>Durante il periodo di sospensione la banca calcola gli interessi al tasso contrattuale vigente, sull'importo del debito residuo al momento della sospensione. Alla ripresa dell'ammortamento il 50% della somma degli interessi maturati durante la sospensione sarà coperto dal Fondo, mentre il restante 50% resta a carico del mutuatario.</p>
<p>Proroga bonus prima casa under 36 Articolo 1, commi da 151 a 153</p>	<p>Si prorogano al 31 dicembre 2022 (dal 30 giugno 2022) i termini per la presentazione delle domande per l'ottenimento delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa già previste per soggetti</p>

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

	<p>che non abbiano compiuto trentasei anni di età, aventi un ISEE non superiore a 40.000 Euro annui (c.d. prima casa under 36)</p>
<p>Bonus affitti giovani Articolo 1, comma 155</p>	<p>Viene previsto che, ai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'intera unità immobiliare o porzione di essa da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta, per i primi quattro anni, una detrazione dall'imposta lorda pari al 20 per cento dell'ammontare del canone di locazione entro il limite massimo di euro 2.400 di detrazione.</p>
<p>Fondo sostegno transizione industriale Articolo 1, commi 478 e 479</p>	<p>Viene istituito, presso il Ministero dello Sviluppo economico, del Fondo per il sostegno alla transizione industriale con una dotazione di 150 milioni di euro a decorrere dal 2022, allo scopo di favorire l'adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici. Sarà un decreto del Ministro dello Sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro per la Transizione ecologica, a definire le disposizioni attuative.</p>
<p>Aiuti settore turismo, spettacolo e automobile Articolo 1, commi 486 e 487</p>	<p>Viene istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, di un fondo, con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno degli operatori economici del settore del turismo, dello spettacolo e dell'automobile, gravemente colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19. Sarà un decreto del Ministro per lo Sviluppo economico, da emanare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, del Ministro del Turismo e del Ministro della Cultura, a definire i criteri di determinazione, delle modalità di assegnazione e delle procedure di erogazione delle risorse.</p>
<p>Modifiche alla disciplina in materia di rivalutazione e riallineamento Articolo 1, commi da 622 a 624</p>	<p>Per le attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo 103 Tuir, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore (come i marchi e l'avviamento), la deduzione dei maggiori valori conseguenti alla rivalutazione o al riallineamento effettuati beneficiando dell'imposta sostitutiva del 3% deve essere effettuata in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un cinquantesimo di detto importo.</p> <p>Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore o, ancora, di eliminazione dal complesso produttivo di tali attività, l'eventuale minusvalenza è deducibile in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.</p> <p>Per l'avente causa, invece, la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile dell'individuato maggior valore, al netto dell'eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa, è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.</p>

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

	<p>Può essere versata un'imposta sostitutiva (nella misura compresa tra il 12 e il 16%, al netto dell'imposta sostitutiva già versata del 3%) per beneficiare della deduzione del maggior valore in misura non superiore a 1/18 per ciascun periodo d'imposta.</p> <p>Alla luce delle novità introdotte è consentita la revoca, anche parziale, dell'applicazione della disciplina fiscale della rivalutazione.</p>
<p>Pagamenti superiori a € 5.000 da parte di PA Articolo 1, comma 653</p>	<p>L'obbligo per le pubbliche amministrazioni di verificare preventivamente, per pagamenti di importi superiore a 5.000 euro, se il beneficiario è inadempiente ai versamenti derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, non si applica per l'erogazione da parte dell'Agenzia delle Entrate di contributi a fondo perduto.</p>
<p>Sospensione temporanea ammortamenti anno 2021 Articolo 1, comma 711</p>	<p>Viene estesa la facoltà di non effettuare una percentuale dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni anche all'esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020, in favore dei soggetti che nel predetto esercizio non hanno effettuato il 100% annuo dell'ammortamento medesimo.</p>
<p>Proroga bonus sistemi di filtraggio acqua potabile Articolo 1, comma 713</p>	<p>Prorogato fino al 31 dicembre 2023 il credito d'imposta credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile.</p> <p>Il bonus, istituito dall'art. 1, commi 1087-1089 della legge di Bilancio 2021, è attribuito alle persone fisiche e ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, nonché agli enti non commerciali, nella misura del 50% delle spese sostenute per l'acquisto di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290 e miglioramento qualitativo delle acque per consumo umano erogate da acquedotti.</p> <p>Il beneficio è riconosciuto fino ad un ammontare complessivo non superiore, per le persone fisiche esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale.</p>
<p>Imu ridotta per non residenti titolari di pensione Articolo 1, comma 743</p>	<p>Viene ridotta al 37,5% per l'anno 2022 l'Imu dovuta sull'unica unità immobiliare, purchè non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzioni internazionale con l'Italia.</p>
<p>Contributo riqualificazione elettrica dei veicoli Articolo 1, commi 809 e 810</p>	<p>Viene prorogato al 31 dicembre 2022 il contributo per la riqualificazione elettrica dei veicoli, ex lettera b-bis) del comma 1031 della legge di Bilancio 2019.</p>
<p>Credito d'imposta impianti fonti rinnovabili Articolo 1, comma 812</p>	<p>Viene istituito un credito d'imposta, ai fini dell'IRPEF, per le spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Sarà un decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze a definire le modalità attuative.</p>
<p>Estensione termine pagamento cartelle di pagamento Articolo 1, comma 913</p>	<p>Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, il termine per</p>

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

	<p>l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo, è fissato a 180 giorni.</p>
<p>Microcredito Articolo 1, comma 914</p>	<p>Viene modificata la disciplina del microcredito:</p> <ul style="list-style-type: none">- elevando da 40.000 a 75.000 euro l'importo massimo di credito concedibile per le operazioni di lavoro autonomo e di microimprenditorialità;- consentendo agli intermediari di microcredito di concedere finanziamenti a società a responsabilità limitata senza l'obbligo di assistenza di garanzie reali, nell'importo massimo di 100.000 euro;- prevedendo che le disposizioni di rango secondario individuino una durata ai finanziamenti fino a 15 anni e che nella concessione del microcredito siano escluse le limitazioni riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l'attivo patrimoniale dei soggetti finanziati.
<p>Sospensione dei termini per le associazioni e le società sportive Articolo 1, commi 923 e 924</p>	<p>È prevista la sospensione, fino al mese di aprile 2022, di alcuni versamenti tributari e contributivi dovuti da federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento.</p> <p>Detti versamenti possono essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2022, ovvero fino a un massimo di sette rate mensili (fino al mese di dicembre 2022).</p>

Bitonto, 07/01/2022

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it